Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1680 del 02/05/2016 –
Requisiti del Giovane Professionista -

Con bando di procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicato nella GURI del 10.12.2014, la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha indetto una gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione del complesso architettonico dell'ex Ospedale dello Spirito Santo di Lecce, per un importo complessivo di € 4.968.000, 00, oltre a IVA, di cui € 4.323.148,99 per lavori, soggetti a ribasso, € 544.851,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso.

Con atto del Segretario regionale n. 68 del 28.4.2015 è stata decretata l'aggiudicazione definitiva a favore del RTI XX.
L'impresa YY seconda classificata, ha contestato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, il decreto di aggiudicazione definitiva unitamente agli altri atti e provvedimenti , formulando cinque motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Il TAR ha respinto il ricorso e successivamente è stato proposto appello al Consiglio di Stato.

Fra i punti contestati interessa in questa sede **uno solo** e cioè la dedotta violazione dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (**censure sul requisito del "giovane professionista"),che si articola su tre considerazioni.**

"Ad avviso dell'appellante l'articolo 253, comma 5, del d.p.r.n.207/2010 richiede la sussistenza, tra giovane professionista e RTP, di un rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, condizione che, si afferma nell'atto di appello, non sarebbe stata rispettata nel caso di specie poiché la sottoscrizione del progetto da parte del giovane Architetto non sarebbe indicativa della tipologia di rapporto richiesto; anzi, si aggiunge, genererebbe dubbi circa l'effettiva partecipazione del giovane professionista all'attività progettuale.
Inoltre, si afferma nell'atto di appello, il quinquennio di cui all'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 decorrerebbe dalla data del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, e non dall'iscrizione all'albo professionale. E' inoltre necessario, secondo l'appellante, che la qualità di giovane professionista sia posseduta per tutta la durata della procedura di gara, non potendo ritenersi sufficiente il possesso del requisito di "giovane professionista" solo alla scadenza della presentazione della domanda".

Secondo il Consiglio di Stato tale profilo di censura non è meritevole di accoglimento.

"Diversamente da quanto sostiene l'appellante, l'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, in base al quale "ai sensi dell'art. 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione…", nel fare riferimento alla "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, *non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti*, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'avere (solo) sottoscritto il progetto.

L'avvenuta sottoscrizione del progetto implica certamente una partecipazione professionale e, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo, senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo rivestito dal giovane professionista all'interno del raggruppamento, e sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e professionista.
Né può dubitarsi del rispetto della "ratio" della norma in quanto la finalità "promozionale" della previsione concernente la "presenza" del giovane professionista nell'ambito del raggruppamento temporaneo -consentire al progettista di maturare un'esperienza adeguata e di poter così arricchire il proprio "curriculum" – risulta rispettata".

"Quanto agli ulteriori profili di censura sul punto, il Collegio non condivide l'interpretazione, prospettata dall'appellante, secondo la quale il termine quinquennale di cui all'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 – "professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione"- decorrerebbe dal momento del superamento dell'esame di abilitazione".

"Infatti, il *mero superamento dell'esame di abilitazione non legittima il laureato a fregiarsi del titolo professionale*.
Si consideri sul punto quanto dispone l'art. 2229, comma 1, cod. civ. : "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Da ciò consegue che il titolo di professionista è conseguito solo a seguito dell'iscrizione nell'albo di riferimento, e che *l'abilitazione è requisito necessario per l'iscrizione anzidetta ma non costituisce di per sé titolo legittimante all'esercizio della professione*. Il solo esame di abilitazione non consente al professionista di operare come tale, sottoscrivendo progetti, poiché a seguito di esso non risulta attestato il possesso dei requisiti ulteriori occorrenti per l'esercizio della professione; requisiti che invece sono attestati dall'iscrizione all'albo, che costituisce dunque il solo provvedimento "abilitante" in senso proprio all'esercizio della professione".

“Bene quindi la sentenza di primo grado ha considerato irrilevante, al fine suindicato, il momento –anteriore- dell’abilitazione, “che costituisce una delle fasi del percorso di abilitazione all’esercizio della professione, percorso che inizia con la laurea e termina con l’iscrizione all’albo”.

“E in maniera corretta il Tar ha aggiunto che le vicende successive alla scadenza del termine della presentazione della domanda –“e segnatamente il tempo occorrente all’Amministrazione per la definizione della procedura di gara” – non possono essere imputate alla impresa partecipante alla gara, sicché, diversamente da quanto sostenuto nell’appello, il *possesso del requisito di “giovane professionista” non è richiesto per tutta la durata della procedura di gara*.
E’ invece sufficiente, come è avvenuto nella specie, che il requisito di “giovane professionista” sia posseduto al momento della presentazione della domanda”.

Appare evidente infatti come i requisiti come quello in questione non possano soggiacere all’incertezza della durata delle procedure di gara e dunque al principio di continuità dei requisiti.
“Risulta perciò inappropriato il richiamo compiuto nell’appello a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2015, nella parte in cui si sancisce che “nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, la sentenza del Tar Puglia sez. staccata di Lecce.

Sintesi a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi e rapporti con ANAC.